



Bevande Spiritose IG: una disciplina sempre più completa

I nuovi Regolamenti rivoluzionano le procedure per le Indicazioni Geografiche e istituiscono il registro ufficiale

a cura della redazione

Se il 2021, dal punto di vista normativo, rappresenta un anno cruciale per le Indicazioni Geografiche con la tanto attesa proposta legislativa di revisione dell'intero sistema, prevista entro la fine dell'anno da parte della Commissione Europea, per lo specifico comparto delle bevande spiritose, invece, lo stesso anno segna il momento di pieno compimento e concreta attuazione della nuova disciplina, frutto della revisione che ha portato all'abrogazione del precedente Regolamento CE n. 110/2008 (attuato in Italia con Decreto ministeriale n. 519 del 13 maggio 2010). Infatti, a partire dallo scorso 25 maggio, è entrato a pieno regime il Regolamento UE n. 787/2019, già parzialmente in vigore dal 2019 per quanto riguarda le disposizioni strettamente inerenti

alla registrazione e protezione delle IG. Oltre al rafforzamento della tutela e alla semplificazione della registrazione delle Indicazioni Geografiche, la nuova disciplina introduce norme relative alla produzione, descrizione, presentazione ed etichettatura nonché all'utilizzo dei nomi di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari.

Cesare Mazzetti:
“Passo importante, ora accelerare sul riconoscimento dei Consorzi di tutela”

Il Regolamento rappresenta, dunque, la normativa di riferimento in materia di bevande spiritose IG e inaugura un processo di necessaria

attualizzazione e revisione della disciplina europea in questo ambito. Nel solco di tale evoluzione, la Commissione Europea ha emanato diversi regolamenti delegati (Reg. delegati n. 2021/1096 e n. 2021/1234) e di esecuzione (Reg. di esecuzione n. 2021/1236) che, oltre ad istituire il registro ufficiale delle bevande spiritose a IG, ne disciplinano aspetti specifici in merito alle domande di registrazione, alla modifica dei Disciplinari, al registro e alla cancellazione dal registro, al controllo, all'utilizzo del simbolo grafico delle IG di bevande spiritose e all'etichettatura anche dei prodotti composti. Sotto quest'ultimo profilo, nel mese di agosto sono stati pubblicati due Regolamenti delegati che modificano il Reg. UE n. 787/2019 in me-



rito all'impiego nell'etichettatura e presentazione di una bevanda spiritosa delle allusioni (art. 11 Reg. UE n. 787/2019) e dei termini composti (art. 12 Reg. UE n. 787/2019). In particolare, con il Reg. delegato n. 2021/1335 la Commissione Europea disciplina i casi in cui bevande spiritose facciano allusione nella designazione, presentazione o etichettatura ad altre bevande spiritose. Viene introdotto l'obbligo di indicare la denominazione legale della nuova bevanda spiritosa all'interno dello stesso campo visivo dell'allusione. Anche per quanto riguarda l'etichettatura e la presentazione di bevande spiritose ottenute dalla combinazione di bevande spiritose con altri prodotti alimentari, il Reg. delegato n. 2021/1335 della Commissione prevede l'obbligo di indicare la denominazione legale della bevanda nel medesimo campo visivo del termine composto, salvo i casi in cui esso includa il termine "liquore" o "crema" e purché vengano rispettate le condizioni specifiche stabilite dalla legge. La *ratio* di tali interventi legislativi risiede nella necessità di eliminare alcune incongruenze normative esistenti, evitando che possano generare confusione nei consumatori e permettere eventuali abusi della reputazione delle bevande spiritose IG. Entrambi i Regolamenti si aggiungono agli ulteriori obblighi già previsti dagli artt. 11 e 12 Reg. UE n. 787/2019 e, pur applicandosi retroattivamente a partire dal 25 maggio 2021, prevedono un periodo transitorio di adeguamento per le aziende.

E così, le eccellenze italiane come la grappa, gli amari e gli altri distillati a Indicazione Geografica sono oggi inseriti al centro di un quadro legislativo sempre più completo, aggiornato e potenziato, necessario per tutelare in maniera efficace questo settore in Europa e, soprattutto, sui mercati esteri.

“È indubbio che il settore delle bevande spiritose, al pari di quello dei vini e delle specialità alimentari, vanta numerose denominazioni, sia a livello nazionale che internazionale che affondano radici profonde nella storia, nelle tradizioni e nella cultura dei territori da cui esse hanno avuto origine e in cui sono tuttora prodotte” commenta **Cesare Mazzetti**, presidente della Fondazione Qualivita. “Denominazioni di distillati prodotti in grandi volumi e assurti alla grande fama come Grappa, Cognac e Scotch Whisky, convivono con piccole produzioni come quella del Genepì del Piemonte o del Mirto di Sardegna. Queste bevande, accomunate dall'aver una zona di origine, una tradizione produttiva, forti legami territoriali e una notorietà connessa al loro nome, hanno pieno titolo per far parte del grande paniere delle Indicazioni Geografiche e per godere delle speciali tutele assegnate alle IG. Le istituzioni europee già dal 2008 hanno riconosciuto questo carattere alle bevande spiritose, ma è solo con il Regolamento n. 787 del 2019 e con i due recentissimi Regolamenti di attuazione che si hanno regole certe e assolutamente inequivocabili per la gestione delle domande e delle procedure di riconoscimento. Un importantissimo passo in avanti è poi l'inserimento delle bevande spiritose a IG nel registro telematico 'eAmbrosia', grazie al quale il pubblico interessato può avere accesso alle più dettagliate informazioni sulle Indicazioni Geografiche riconosciute in Europa: una conferma dell'importanza che le regole per la tutela e la promozione e valorizzazione delle IG sono trasversali a tutti i settori interessati, cibo, vino e bevande spiritose, nella ricerca della massima efficienza e dei migliori risultati”.

AssoDistil: il nuovo regolamento 787/2019, nella giusta direzione

Proseguendo nel solco tracciato dalla precedente normativa di settore (Reg. n. 1576/89 e n. 110/2008), come Associazione di riferimento per le bevande spiritose, crediamo che il nuovo Regolamento n. 787/2019 centri l'obiettivo di rendere più chiaro e strutturato il contesto giuridico nell'ambito del quale si muovono gli operatori del settore delle bevande spiritose e delle bevande spiritose a IG.

Come evidenziato sin dai *consideranda* del Regolamento, la riforma riesce nell'obiettivo di bilanciare innovazione e trasparenza, assicurando agilità al mercato pur mantenendo le elevate garanzie del consumatore in termini di informazione e livelli di qualità dei prodotti. Le previsioni dell'ormai superato Reg. 110/08 vengono infatti allineate alla più recente normativa del settore agroalimentare: in particolare la nuova disciplina è ora coordinata con quanto previsto in materia di etichettatura e informazioni al consumatore (Reg. n. 1169/11) e delle Indicazioni Geografiche (ex Reg. n. 1151/12) da cui il n. 787/19 trae ispirazione soprattutto in relazione alle procedure che accompagnano l'iter di registrazione, modifica e cancellazione delle IG. Fra le novità introdotte, merita una attenzione particolare la nuova disciplina in materia di termini composti e allusioni, che razionalizzando le norme in materia di etichettatura riduce la possibilità di indurre in errore il consumatore e limita le possibilità di indebito sfruttamento della reputazione di prodotti particolarmente rinomati, come le IG.

Altrettanto importante l'istituzione del registro elettronico pubblico "eAmbrosia", contenente, oltre all'elenco delle IG, anche tutte le informazioni procedurali e di merito che le riguardano.

I produttori italiani infine hanno accolto con particolare favore le nuove previsioni in materia di controlli sull'invecchiamento, tesi a salvaguardare gli interessi legittimi di produttori e consumatori ed a uniformare su tutto il territorio unionale le regole così da minimizzare il rischio di frodi che finiscono per penalizzare un intero settore che, con la contingente situazione pandemica in atto, ha già dovuto subire ingenti danni economici e deve poter contare su un quadro regolatorio solido, che garantisca competitività e leale concorrenza sul mercato.



AssoDistil - Associazione Nazionale Industriali Distillatori di Alcoli e acquaviti
Via Cesare Balbo, 35 - 00184 Roma (RM)
www.assodistil.it - assodistil@assodistil.it

